

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

Azioni di rivalsa sanitaria

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Riesame legge regionale "Azioni di rivalsa sanitaria"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n.833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Art. 2

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Unità Sanitarie Locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici.

Art. 3

Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R. 15.12.76, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalse sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

I CONSIGLIERI SEGRETATI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 10 marzo 1981 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)